



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO DALL'AZIENDA ULSS 5 DI ROVIGO CON NOTA PROT. 39873 DEL 14 .05.2018

APPROVATO NELLA SEDUTA DELLA ____ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

_____ IL _____

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

ROVIGO , _____

I N D I C E

TITOLO I-----	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -----	5
Art. 1. Oggetto-----	5
Art. 2. Competenze -----	5
Art. 3. Responsabilità-----	5
Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento -----	6
Art. 5. Atti a disposizione del pubblico -----	6
CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI -----	6
Art. 6. Depositi di osservazione ed obitori -----	6
CAPO III - FERETRI -----	7
Art. 7. Deposizione della salma nel feretro-----	7
Art. 8. Verifica e chiusura feretri -----	7
Art. 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti -----	8
Art. 10. Fornitura gratuita dei feretri-----	8
Art. 11. Targhetta di riconoscimento -----	9
C A P O IV - TRASPORTI FUNEBRI,SALA DEL COMMiato, CASA FUNERARIA --	9
Art. 12. Modalità del trasporto e percorso -----	9
Art. 13. Trasporti funebri-----	9
Art. 14. Orari dei trasporti-----	9
Art. 15. Norme generali per i trasporti -----	10
Art. 16. Riti religiosi e di commiato-----	10
Art.16bis Sala del Commiato -----	10
Art.16ter Casa Funeraria-----	10
Art. 17. Trasferimento di salme senza funerale -----	10
Art. 18. Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività -----	10
Art. 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione-----	11
Art. 20. Trasporto in luogo diverso dal cimitero-----	11
Art. 21. Trasporti all'estero o dall'estero -----	11
Art. 22. Trasporto di ceneri e resti-----	12
Art. 23. Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse -----	12
TITOLO II - CIMITERI -----	12
CAPO I - CIMITERI -----	12
Art. 24. Elenco cimiteri -----	12
Art. 25. Disposizioni generali – Vigilanza -----	13
Art. 26. Reparti speciali nel cimitero -----	13
Art. 27. Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali -----	13
Art. 28. Ammissione nei cimiteri delle frazioni -----	14
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE-----	14
Art. 29. Disposizioni generali -----	14
Art. 30. Piano Regolatore Cimiteriale. -----	14
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE -----	15
Art. 31. Inumazione-----	15
Art. 32. Cippo o lapide -----	16
Art. 33. Tumulazione-----	16
Art. 34. Deposito provvisorio -----	17

C A P O I V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
Art. 35. Esumazioni ordinarie	18
Art. 36. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	18
Art. 37. Esumazione straordinaria	18
Art. 38. Estumulazioni	19
Art. 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	19
Art. 40. Raccolta delle ossa	20
Art. 41. Oggetti da recuperare	20
Art. 42. Disponibilità dei materiali	20
C A P O V - CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI	21
Art. 43. Crematorio	21
Art. 44. Registro della cremazione	21
Art. 45. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	22
Art. 46. Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia	22
Art. 47. Urne cinerarie	23
Art. 48. Consegna dell'urna cineraria	23
Art. 49. Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione	24
Art. 50. Dispersione delle ceneri	25
C A P O V I - POLIZIA DEI CIMITERI	26
Art. 51. Orario	26
Art. 52. Disciplina dell'ingresso	26
Art. 53. Divieti speciali	26
Art. 54. Riti funebri	27
Art. 55. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia	27
Art. 56. Fiori e piante ornamentali	27
Art. 57. Materiali ornamentali	28
TITOLO III - CONCESSIONI	28
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	28
Art. 58. Sepulture private	28
Art. 59. Durata delle concessioni	29
Art. 60. Modalità di concessione	29
Art. 61. Avvicinamento dei defunti	30
Art. 62. Uso delle sepolture private	30
Art. 63. Manutenzione tombe di famiglia, loculi e cellette ossario	31
Art. 64. Costruzione dell'opera - Titolo abilitativi - Termini	31
CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE	32
Art. 65. Subentri	32
Art. 66. Rinuncia a concessione di aree libere	32
Art. 67. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	32
Art. 68. Loculo liberato a seguito estumulazione	32
Art. 69. Mutamento del rapporto concessorio	33
Art. 70. Sepulture private a tumulazione pregresse.	33
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	34
Art. 71. Revoca	34
Art. 72. Decadenza	34
Art. 73. Provvedimenti conseguenti la decadenza	35
Art. 74. Estinzione	35
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	35
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	35

Art. 75. Lavori privati all'interno del cimitero-----	35
Art. 76. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private-----	36
Art. 77. Responsabilità – Recinzione aree – Materiali di scavo -----	36
Art. 78. Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro-----	36
Art. 79. Vigilanza -----	37
Art. 80. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti -----	37
Art. 81. Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri-----	37
Art. 82. Obblighi del Comune o del gestore-----	38
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI-----	38
Art. 83. Attività funebre-----	38
Art. 84. Divieti -----	39
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI -----	39
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE-----	39
Art. 85. Mappa -----	39
Art. 86. Annotazioni di mappa -----	39
Art. 87. Scadenzario delle concessioni-----	39
CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI -----	40
Art. 88. Cautele-----	40
Art. 89. Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria-----	40
Art. 90. Sanzioni -----	40
Art. 91. Efficacia delle disposizioni del Regolamento -----	40
Art. 92. Disposizione finale -----	41

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, e alla legge regionale del Veneto del 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria" ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono demandate ai Responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL. PP., per la parte gestionale e progettuale (da ora in poi Responsabile Ufficio Tecnico), il Responsabile del Servizio cimiteriale legittimato, per l'assegnazione delle concessioni, revoche, decadenze cimiteriali e per tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento (da ora in poi Responsabile del Servizio) e l'Ufficio dello Stato Civile per tutte le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S.

Art. 3. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione del Comune di Rovigo;
 - c) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o quando non esistano parenti o in presenza di salme di sconosciuti, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - d) le esumazioni e le estumulazioni nel caso di defunti appartenenti a famiglia bisognosa in quanto non esistono riscontri agli avvisi pubblici e/o personali o vi siano dichiarazioni o comportamenti univoci attuali o persistenti da parte degli stessi di totale disinteresse per la collocazione dei resti, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa;
 - e) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto c);
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - h) l'iscrizione nel registro della cremazione;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale in relazione ai costi di gestione.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Atti a disposizione del pubblico

- 1) Sono tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni:
 - l'orario di apertura e chiusura;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6. Depositi di osservazione ed obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Comune o presso gli Ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante strutture aventi tutti i requisiti di legge.

- 2) Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
- 3) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali avviene su richiesta della pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata e, infine, dall'Autorità Giudiziaria o dei familiari altri aventi titolo.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda ULSS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7. Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente (L.R. n. 18/2010 art. 2 comma 2 lett. d).
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nello stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda ULSS o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
- 5) In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 8. Verifica e chiusura feretri

- 1) Il responsabile del servizio addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
- 2) All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione per l'accertamento della regolarità del documento nonché delle caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura a cui è destinato.

Art. 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della Azienda ULSS, o suo incaricato.
- 2) La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
- 3) La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente art. 8.
- 4) Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.
- 5) Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 6) Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa di metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 7) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore idoneo.
- 8) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 9) Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
- 10) Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
- 11) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 12) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10. Fornitura gratuita dei feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, purché:
 - siano residenti al momento del decesso;

- siano decedute nel Comune, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza;
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare o sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure o requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 11. Targhetta di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recanti impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

C A P O IV - TRASPORTI FUNEBRI, SALA DEL COMMIATO, CASA FUNERARIA

Art. 12. Modalità del trasporto e percorso

- 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 17 del T.U. delle leggi di P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Art. 13. Trasporti funebri

- 1) Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 - lettera d), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
- 2) Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
- 3) Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 14. Orari dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità ad apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento ed i percorsi consentiti.

Art. 15. Norme generali per i trasporti

- 1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 32 del D.P.R. n. 285/1990.
- 2) Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda U.L.S.S. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.
- 3) Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 delle legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
- 4) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni, di cui all'art. 21 della L.R. 18/2010 e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, quando prevista, ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 16. Riti religiosi e di commiato

- 1) I ministri di culto della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in Chiesa, luogo di culto o altro luogo deputato al commiato per il tempo necessario alla cerimonia.

ART. 16bis. Sala del Commiato

- 1) La sala del commiato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 04/03/2010, n. 18 recante "Norme in materia funeraria", è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
- 2) L'istituzione e la gestione delle sale del commiato si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
- 3) In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, co. 2, lett. a), della L.R. 04/03/2010, n. 18, la sala del commiato comunale è istituita presso, o in prossimità, del cimitero del Capoluogo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.
- 4) La sala del commiato comunale sarà gestita direttamente dal Comune o altro soggetto gestore del servizio, sulla base delle specifiche condizioni di utilizzo e gestione, che saranno definite successivamente con apposito provvedimento.
- 5) Il Comune, attraverso la propria strumentazione urbanistica (Piano degli Interventi), nonché, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, stabilisce gli eventuali vincoli, nonché la specifica disciplina urbanistica per l'ubicazione delle sale del commiato non di iniziativa pubblica, fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 18/2010.
- 6) I requisiti di carattere strutturale delle sale del commiato sono definiti dalla D.G.R.V. n. 982 del 17/06/2014, a cui si rinvia integralmente.

ART. 16ter. Casa Funeraria

- 1) La casa funeraria, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 04/03/2010, n. 18 recante "Norme in materia funeraria", è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
- 2) L'istituzione e la gestione delle case funerarie si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
 - 3) Il Comune, attraverso la propria strumentazione urbanistica (Piano degli Interventi), nonché, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, stabilisce gli eventuali vincoli, nonché la specifica disciplina urbanistica per l'ubicazione delle case funerarie non di iniziativa pubblica, ferma restando la distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
 - 4) Le case funerarie non possono essere convenzionate con il Comune o con altre strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.
 - 5) I requisiti di carattere strutturale delle case funerarie sono definiti dalla D.G.R.V. n. 982 del 17/06/2014, a cui si rinvia integralmente.

Art. 17. Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.
- 2) L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
- 3) In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
- 4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 18. Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alle destinazione.

Art. 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con provvedimento amministrativo a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all'art. 8.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso dall'ufficiale dello stato civile al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata da un incaricato dell'ufficio di polizia mortuaria la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
- 6) Per i morti di malattie infettive di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 18/2010, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.
- 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del Comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata.

Art. 20. Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal competente ufficio comunale a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e della L.R. 18/2010 e normativa vigente.

Art. 21. Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
- 2) I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradiizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
- 3) Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
- 4) Per l'estradiizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda U.L.S.S.

Art. 22. Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio comunale.
- 2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purchè non siano ancora presenti parti molli.
- 3) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.
- 5) Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23. Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

- 1) Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della L. R. n.18/2010.
- 2) Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 24. Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
Rovigo, Boara Polesine, Borsea, Buso, Concadirame, Granzette, Grignano Polesine, Mardimago, Roverdicrè, S. Apollinare, Sarzano.

Art. 25. Disposizioni generali – Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990 e degli artt. 42 e 43 della L.R. 18/2010.
- 2) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in proprio o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 3) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 4) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S., controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26. Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 27. Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

- 1) Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri:
 - ◆ delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - ◆ delle persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - ◆ persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - ◆ persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - ◆ i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - ◆ persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
 - ◆ persone che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno 25 anni continuativi e siano decedute fuori di esso;
 - ◆ persone che al momento del decesso erano residenti in località territorialmente comprese nelle Parrocchie del Comune, previa relativa attestazione del Parroco competente.
- 2) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 28. Ammissione nei cimiteri delle frazioni

- 1) Nei cimiteri delle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dello stesso, le salme delle persone sopra riportate (art. 27) che avevano o avevano avuto la propria residenza nel rispettivo territorio, o residenti in frazioni per le quali la ricettività del cimitero è esaurita.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29. Disposizioni generali

- 1) I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
- 3) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e del successivo art. 30 della L. R. n.18/2010.

Art. 30. Piano Regolatore Cimiteriale.

- 1) Il Comune, nella pianificazioni dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture nel rispetto delle norme previste in materia dal D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. 18/2010.
- 2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S.
- 3) Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto di quanto precisato in dettaglio negli articoli dal 55 al 61 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24 e dal Capo IV della L.R. 18/2010 e precisamente:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti – salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel cimitero saranno individuati spazi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e quanto sarà ritenuto necessario.
- 5) Ai sensi della L.R. 18 del 4/3/2010, il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà recepire eventuali prescrizioni/adempimenti qualora indicati nei regolamenti di attuazione di cui all'art.2 della legge stessa;

- 6) Deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato A per quanto attiene all'aggiornamento dei piani cimiteriali: *"...ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso..."*

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31. Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui all'art. 10.
- 2) I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica.
- 3) Sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 4) Ciascuna fossa deve essere scavata almeno a 1,50 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno mt. 0.50 dalla falda freatica (all.A DRGV 433 del 4/4/2014)
- 5) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono aver nella loro parte più profonda (a m. 1.50) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.30 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3.50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0.30 che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
- 6) Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 1,00) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m. 0.50 e debbono distare almeno m. 0.30 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2.00 per ogni inumazione.
- 7) Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
- 8) Le urne cinerarie possono essere interrate per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

- 9) Le inumazioni sono straordinarie quando richieste dai privati per trasferimento del feretro da tomba di famiglia o loculo o da precedente inumazione nel rispetto del D.P.R. 285/90, previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 32. Cippo o lapide

- 1) Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto.
- 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, previo pagamento della relativa tariffa, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide entro le seguenti dimensioni:
 - a) copertura della fossa: il basamento deve essere delle dimensioni di cm. 160 x 70 e alto non più di 20 cm. con una apertura in superficie pari o superiore ai $\frac{3}{4}$ della copertura al fine di garantire un'adeguata mineralizzazione. Le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 100.
 - b) decorazioni prive di basamento: le decorazioni potranno avere un'altezza massima da terra di cm 120.Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa.
- 3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all' art. 63 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 33. Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari o tombe di famiglia – costruite dal Comune o dai privati con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
- 3) Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990. Per quanto attiene alla pendenza interna dei loculi: "il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi, con pendenza al 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente". (all.A DRGV 433 del 4/4/2014)
- 4) La misura d'ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0.70, con larghezza di m. 0,30 e altezza di m. 0,30.
- 5) Nel loculo, sia o meno presente il feretro, e nell'ossario è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza previo pagamento di apposita tariffa.
- 6) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

- 7) Per i loculi dovrà essere garantita l'impermeabilità degli stessi mediante intonacatura con materiali del tipo osmotico;
- 8) E' ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di rotazione sono certificati dal costruttore. (all.A DRGV 433 del 4/4/2014);
- 9) In funzione della DRGV 433 del 4/4/2014, è possibile la realizzazione di loculi aerati secondo le caratteristiche costruttive e soluzioni tecniche indicate nella DGRV stessa. Qualora vengano realizzati loculi aerati dovrà essere ottemperato a quanto indicato nella nota del Ministero della Salute, n.prot.5572 del 5/2/2015, (oltre a quella della Regione Veneto n.54999 del 9/2/2015), secondo la quale :*" nel caso di tumulazione in loculi aerati devono essere considerate le azioni messe in atto per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente, specificando anche il trattamento eseguito sui filtri e sui percolati cadaverici con le relative modalità di smaltimento"*

Art. 34. Deposito provvisorio

- 1) A richiesta della famiglia dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) qualora il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, debba edificare la tomba di famiglia;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) qualora il richiedente sia in attesa di consegna di una tomba di famiglia realizzata dal Comune.
- 3) Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
- 4) Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 5) Può essere consentito, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

C A P O IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35. Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.

- 2) Le esumazioni ordinarie possono esser svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto ed il periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
- 4) Qualora si accerti che, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione del cadavere è incompleta, questo dovrà essere trattato secondo le disposizioni stabilite dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.

Art. 36. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni da svolgersi nei cimiteri del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.
- 2) Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con avvisi da affiggere nel cimitero con sufficiente anticipo.

Art. 37. Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione dal Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
- 2) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale medico dell'Azienda U.L.S.S. a ciò preposto, dichiari che non sussista alcuna pregiudizio per la pubblica salute.
- 3) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l' Azienda U.L.S.S.
- 4) E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 38. Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - prima della scadenza della concessione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

- 5) Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione, alle condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.
- 6) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto in ogni cimitero.
- 7) I feretri sono estumulati secondo la programmazione e cura del Servizio Cimiteriale.
- 8) I resti mortali completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
- 9) Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, essa è avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998.
- 10) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
- 11) Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda ULSS.

Art. 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001 n. 26, alla tariffa stabilita dal Consiglio Comunale.
- 2) Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23.12.1865 n. 2704, e successiva modificazione, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.
- 3) Al fine di favorire la cremazione a seguito di estumulazione delle salme per scadenza del contratto trentennale o esumazione dal campo indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno cinque anni o esumazione delle salme inumate da almeno dieci anni, la Giunta Comunale può stabilire di farsi carico del costo dell'operazione di estumulazione o esumazione per l'avvio alla cremazione a carico dei familiari ed eventualmente del costo di cremazione dei resti in sostituzione dei famigliari a cui tali costi di norma competono.

Art. 40. Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in ossarietto o in sepoltura privata.
- 2) E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma previo pagamento della tariffa relativa al canone di concessione di una celletta ossario relativa al periodo. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 41. Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricorsi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
- 4) Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42. Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni dopo le operazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini di 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

C A P O V - CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 43. Crematorio

- 1) Il Comune per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti presenti nel territorio o di quello eventualmente convenzionato.
- 2) I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

- 3) Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
- 4) I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.
- 5) Il Comune si fa carico della spesa di cremazione per le salme di cui all'art. 10.
- 6) La Giunta Comunale, al fine di favorire la cremazione, può stabilire di farsi carico delle spese riservate ai familiari per le operazioni indicate all'art. 39.

Art. 44. Registro della cremazione

- 1) E' istituito ai sensi dell'art.48 della legge regionale 4 marzo 2010, n.18 il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici, su modello approvato con relativo provvedimento .
- 2) Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-mortem della volontà espressa nelle forme di legge previste, la quale può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
- 3) L'autorizzazione alla cremazione sarà in ogni caso concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'art.3, lettera b) della legge 130/2001.
- 4) I cittadini che utilizzeranno come mezzo di manifestazione della volontà di essere cremati il testamento olografo di cui all'art. 602 del codice civile, potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del codice civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
- 5) Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
- 6) In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal comune di nuova iscrizione anagrafica.
- 7) Nel caso che al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato in esecuzione.
- 8) In caso di ripensamento l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al comma 4 o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.
- 9) Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'art. 49, quinto comma della legge regionale 04/03/2010, n.18.

Art. 45. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di

decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete al Comune di Rovigo autorizzare la cremazione delle persone decedute nel Comune e o ivi sepolte.

Art. 46. Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia

- 1) L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della L.R. 18/2010 è determinata dal Responsabile del Servizio competente che dovrà prioritariamente interpellare i familiari. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso altri soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.
- 2) In caso di accertata irreperibilità dei familiari o altri aventi titolo, preventivamente ricercati con le modalità succitate, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero di uno specifico avviso.

Art. 47. Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.

- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.
- 4) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
- 5) La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

Art. 48. Consegna dell'urna cineraria

La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto, in caso di mancata indicazione, come segue:

1. per conservazione in area cimiteriale:
 - a) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi appositi;
2. per affidamento in abitazione: al soggetto affidatario o suo delegato;
3. per dispersione:
 - a) al coniuge o, in mancanza, al parente più prossimo al defunto o suo delegato;
 - b) al rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b), n.2, dell'art.3 della legge n.130/2001;
 - c) all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione in area cimiteriale a ciò dedicata.

Nei casi previsti ai punti 2 e 3, si osservano le formalità previste all'art. 50.

Il ritiro dell'urna cineraria, nonché degli addobbi del feretro, da parte degli aventi diritto, come individuati al primo comma, dovrà avvenire nel termine di trenta giorni consecutivi dalla cremazione. Decorso inutilmente tale termine, l'urna potrà essere conferita in cinerario comune.

In caso di consegna dell'urna al soggetto affidatario o suo delegato, nell'apposito registro di cui al precedente art. 44, saranno annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore della volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 49. Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione in abitazione, secondo quanto disposto in vita dal defunto si dispone quanto segue:

- 1) che competente in merito all'affidamento dell'urna cineraria è l'ufficiale di stato civile che cura anche la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;
- 2) che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri;
- 3) che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'urna, devono essere riportati anche sull'esterno del luogo di conservazione;
- 4) di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - a) presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - b) verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
 - c) consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
 - d) obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro trenta giorni.
- 5) di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.
- 6) l'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario a :
 - 1) comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2) custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3) trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Art. 50. Dispersione delle ceneri

- 1) In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

- 2) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
- 3) Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nelle apposite aree cimiteriali.
- 4) La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
- 5) Nel territorio comunale la dispersione è consentita:
 - a) nelle apposite aree istituite in ciascun cimitero, dove la dispersione avviene in una delle seguenti modalità:
 - per interrimento dell'intera urna cineraria costruita in materiale biodegradabile;
 - per aspersione sul terreno;
 - per interrimento delle ceneri;
 - b) in aree naturali, che verranno individuate con atti successivi; è vietato comunque interrarvi l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile;
- 6) La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- 7) Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
- 8) Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero nel quale è avvenuta la dispersione e in ogni caso al custode del cimitero del capoluogo.
- 9) E' eseguita a titolo oneroso la dispersione delle ceneri in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- 10) Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

C A P O VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 51. Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco che verrà pubblicizzato nelle forme consentite.
- 2) L'ingresso e l'uscita dei visitatori sono regolati con cancello automatico.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 52. Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. salvo che, per motivi di salute o età Il Responsabile del Servizio abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe dei familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso, ove possibile, con i mezzi in uso ai portatori di handicap.
- 2) All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
- 3) Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
- 4) E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali salvo i cani di servizio di persone non vedenti;
 - alle persone munite di cesti ed involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati.

Art. 53. Divieti speciali

- 1) Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi ed oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe proprie e altrui, in assenza di richiesta dei concessionari e relativa autorizzazione;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dalle persone presenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 54. Riti funebri

- 1) Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 55. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, ed i materiali di cui all'art. 32.
- 2) Le decorazioni, le scritte e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi e delle tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Responsabile del Servizio.
- 3) E' vietato sostituire la lapide dei loculi e delle tombe di famiglia avute in concessione dal Comune, se non per rottura o per altri gravi motivi e solo su autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- 4) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e devono essere improntate alla massima semplicità.
- 5) Sulle lapidi devono comunque essere riportati il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 56. Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli o i loculi, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare o vi provvederà direttamente.
- 2) In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
- 3) E' vietato depositare vasi di fiori ed ornamenti in genere sul pavimento dei blocchi loculi, ossari, nicchie cinerarie o entro sepolture ancora vuote su qualsiasi fila. Gli operatori cimiteriali addetti provvederanno a togliere dai suddetti luoghi quanto depositato abusivamente previa affissione di apposti avvisi nei cimiteri.
- 4) I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti nel rispetto della tipologia di rifiuti (raccolta differenziata).

Art. 57. Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) L'ufficio Servizi Cimiteriali, disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, materiali vari che, siano indecorosi o arrechino disturbo e danneggino altre sepolture.

- 3) I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, 10 giorni prima dell'intervento se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.
- 5) Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di iscrizioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 58. Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) Le aree cimiteriali e i manufatti su di esse realizzati sono beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile. Il diritto d'uso su di essi è concesso con apposito provvedimento amministrativo e si intende sempre a tempo determinato.
- 4) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia fuori terra, cappelline familiari, tombe a più posti, ecc.)
- 5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dal Consiglio Comunale e alla stipula di apposito contratto.
- 6) In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art. 59. Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
- 2) La durata è fissata:
 - in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - in 30 o 60 o 90 anni per i loculi e comunque per le sepolture individuali;
 - in 30 o 60 o 90 anni per cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;

- in 60 o 90 anni per loculi e cellette e comunque per le sepolture individuali assegnate a persone viventi;
 - in 20 anni per sepolture a terra in campo appositamente destinato;
- 3) Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione del loculo o della celletta ossario, gli interessati possono inoltrare domanda di rinnovo per 10 o 30 o 60 anni al servizio competente e versando il corrispettivo richiesto dalle tariffe in vigore.
- 4) Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione, si provvederà d'ufficio, secondo le modalità e le tariffe vigenti, all'estumulazione e all'eventuale traslazione dei resti ossei nell'ossario comune oppure su richiesta dell'avente diritto nella celletta ossario; delle ceneri nel cinerario comune oppure, su richiesta dell'avente diritto nella nicchia cineraria individuale e all'inumazione a terra dei resti mortali per riduzione. Alla scadenza del periodo quinquennale di inumazione i resti saranno esumati e se mineralizzati trasferiti nell'ossario comune.

Art. 60. Modalità di concessione

- 1) Le sepolture individuali private di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 58 della durata di 30 anni, possono concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri, le cui generalità devono essere specificate nell'atto di concessione, quando esse sono scelte come prima forma di sepoltura.
- 2) La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture individuali disponibili, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto senza soluzione di continuità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Contestualmente, su esplicita istanza può essere richiesta, solo in presenza della salma la rateizzazione dell'importo della concessione. Non potrà essere concesso un numero di rate superiore a 6 (sei). L'importo della prima rata, da versare all'atto dell'assegnazione del loculo, sarà pari alla quota d'uso relativa ad un anno, addizionata dei costi di estumulazione e successiva inumazione della salma. Nel caso in cui dopo un anno dal pagamento della prima rata, il richiedente non abbia provveduto al pagamento delle rate successive o al saldo del canone concessorio, si farà luogo alla estumulazione ed alla inumazione della salma in campo comune, senza restituzione di alcuna somma.
- 3) Gli ossari possono altresì concedersi in presenza dei resti mortali rispettando eventualmente l'ordine cronologico in cui si sono eseguite le operazioni di esumazione o estumulazione.
- 4) La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma e limitatamente a loculi o ossari di penultima ed ultima fila in alto, a disposizione di viventi o per salme, resti mortali o ceneri provenienti da altra sepoltura, per un periodo non inferiore a 60 anni.
- 5) E' consentita altresì la concessione di un loculo al coniuge superstite. In tal caso il loculo assegnato al coniuge superstite sarà quello immediatamente successivo in senso verticale e, limitatamente all'ultima fila, a quello a fianco in senso orizzontale.
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 7) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma del presente articolo, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 8) Nello stesso loculo potrà essere autorizzata la tumulazione di resti o di ceneri, previo pagamento di una tassa pari alla tariffa in vigore per la concessione di cellette-ossario della stessa fila e della stessa durata. Si precisa che l'autorizzazione viene concessa, per

ragioni affettive, quando trattasi della riunione di salme con resti di defunti legati da stretto vincolo di parentela e ciò limitatamente ai seguenti casi specifici:

- tra coniugi;
- tra genitori e figli;
- tra fratelli;
- tra conviventi.

Art. 61. Avvicinamento dei defunti

Qualora i parenti interessati vogliano avvicinare due congiunti, intendendosi per tali i coniugi, i genitori e i figli, i fratelli e le sorelle, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) L'avvicinamento potrà essere effettuato esclusivamente in occasione dell'ultimo decesso e a condizione che non siano trascorsi più di 15 (quindici) anni dalla precedente concessione ;
- b) l'avvicinamento alla salma della persona deceduta in epoca precedente può avvenire sia in orizzontale che in verticale; in questo caso si procederà alla stipula di un nuovo atto di concessione per il loculo in cui sarà tumulata la salma trasferita;
- c) la salma della persona deceduta in epoca più recente dovrà essere collocata nel loculo disponibile al momento della richiesta.

Art. 62. Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto disposto dall'art. 58, il diritto d'uso delle sepolture private, per famiglie e collettività, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o della collettività, fino al completamento della capienza del sepolcro (salme, resti e ceneri) salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) e loro discendenti;
 - c) il coniuge e gli affini entro il terzo grado;
 - d) i generi e le nuore;
 - e) i conviventi del concessionario, tali al momento del decesso. La convivenza deve essere attestata mediante atto di costituzione. Il concessionario dovrà produrre apposita istanza.
- 3) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 4) Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 5) Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, e nel caso di mancanza di disponibilità di loculi nel cimitero essere concessa la tumulazione della salma o dei resti mortali di persone estranee, previo pagamento al Comune di una tariffa espressamente stabilita.
- 6) Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura anche a soggetti del tutto terzi a condizione che siano espressamente e nominativamente indicati nell'atto di concessione.
- 7) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 63. Manutenzione tombe di famiglia, loculi e cellette ossario

- 1) La manutenzione delle tombe di famiglia realizzate dai concessionari o dal Comune è a carico dei concessionari medesimi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) La manutenzione ordinaria dei loculi e delle cellette ossario sono a carico del concessionario per il diritto d'uso del bene, mentre la manutenzione straordinaria è a carico del Comune quale proprietario. Le eventuali applicazioni decorative e manutenzione delle lapidi, restano in manutenzione ai concessionari.

Art. 64. Costruzione dell'opera - Titolo abilitativi - Termini

- 1) La realizzazione delle opere a sistema di tumulazione individuale per famiglie sono soggette a titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/01.
- 2) L'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere presentata a cura del concessionario al Settore competente, **entro 12 mesi** dalla data di rilascio della concessione, pena la decadenza.
- 3) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 4) Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una **proroga di 6 mesi**.
- 5) A lavori ultimati e comunque prima dell'utilizzo del sepolcro, dovrà essere ottenuta l'agibilità dell'opera.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

Art. 65. Subentri

- 1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 62, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso.
- 2) Il subentro si limita al solo diritto dello *jus sepulchri* ferma restando la posizione del concessionario fondatore del sepolcro, in modo che l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura rimane sempre basata sulle relazioni intercorrenti con il fondatore del sepolcro stesso.
- 3) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, abbiano titolo ad essere sepolte nel sepolcro o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 66. Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 67. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, decurtata degli oneri per l'eventuale estumulazione delle salme.
 - b) per concessioni perpetue in misura pari al 50% della tariffa in vigore decurtate degli oneri per l'eventuale estumulazione delle salme.
- 3) Per le opere eseguite a cura del concessionario non sarà versata alcuna somma.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 68. Loculo liberato a seguito estumulazione

- 1) Nel caso di liberazione di un loculo a seguito di estumulazione per trasferimento del feretro che sia avvenuto entro i dieci anni dalla data della concessione il Comune rimborserà 2/3 del canone, mentre se avviene dopo 10 anni ed entro venti dalla data della concessione il Comune rimborserà 1/3 del canone versato. Oltre a tale data il Comune non prevede alcun rimborso per la rinuncia.
- 2) In caso di rinuncia alla concessione, per motivi diversi dal comma 1, anticipatamente rispetto ai termini temporali previsti per la sua naturale scadenza, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, da cui viene dedotto il 5% dell'importo medesimo, per ogni anno o frazione di anno trascorso alla data della concessione e comunque fino a 15 anni dalla stessa se trattasi di concessione trentennale, di 25 se trattasi di concessione di durata superiore ai 30 anni. Oltre a tale data il Comune non prevede alcun rimborso per la rinuncia ma esclusivamente un diritto di prelazione per l'eventuale rinnovo della concessione allo stesso concessionario a favore di altre salme.

Art. 69. Mutamento del rapporto concessorio

- 1) I concessionari, o loro aventi titolo, di loculo assegnato nel quale sia tumulata una salma o dei resti mortali, possono, previa rinuncia alla concessione originaria, stipulare una nuova concessione dietro pagamento della relativa tariffa, per la tumulazione di una nuova salma al posto di quella originaria.
- 2) La nuova concessione potrà prevedere l'accoglimento dei resti mortali della salma originaria.
- 3) In ogni caso la richiesta di tumulazione di una ulteriore salma e/o l'apertura di un loculo/ossario concesso a perpetuità, dà luogo alla trasformazione della concessione a perpetuità, in concessione a tempo determinato e prevede il pagamento della tariffa in vigore al momento dell'istanza.
- 4) Il concessionario o suo erede, di una tomba di famiglia può chiedere il mutamento di altri aspetti della componente della famiglia o le modifiche delle qualità del concessionario individuato fra gli aventi diritto previsto dall'art. 62 comma 2 del presente regolamento. Il Comune può accogliere l'istanza previa rinuncia alla concessione originaria e contestuale sua riassegnazione *ex novo*. La nuova concessione sarà rilasciata previo pagamento di relativo diritto.

Art. 70. Sepolture private a tumulazione pregresse.

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento (atti di notorietà resi ai sensi dell'art. 1 n. 5) legge 16.02.1913, n. 89 e dell'art. 30 della legge 7.08.1990, n. 214 e loro successive modificazioni avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
- 3) Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti e agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
- 4) E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro, dietro pagamento di eventuale tariffa.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 71. Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

- 2) Verificandosi questi casi la concessione viene revocata dal Responsabile del servizio previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sepoltura.
- 3) Altresì anche quando non sia necessaria la traslazione delle salme, l'Amministrazione Comunale avrà titolo a realizzare interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali.
- 4) Delle determinazioni assunte, per quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia ai concessionari o agli eredi legittimi entro il quarto grado, se noti, ovvero, mediante pubblicazione all'albo comunale e all'ingresso dei cimiteri comunali per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il periodo fissato per le operazioni di cui trattasi.
- 5) In ogni caso per l'applicazione della presente disposizione regolamentare, eseguite le comunicazioni o pubblicazioni di cui al comma precedente, non è richiesto il consenso dei concessionari o degli eredi legittimi e si procederà anche in loro assenza.

Art. 72. Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 64, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto, e che l'ultima sepoltura sia stata effettuata da almeno 50 anni, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 120 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 73. Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 74. Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
- 2) Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati nelle forme di cui all'art. 35, comma 3, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 75. Lavori privati all'interno del cimitero

- 1) Per l'esecuzione di interventi edilizi nei cimiteri, che non siano riservati al Comune o a ditte da esso incaricate, gli interessati dovranno avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta e dovranno attuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi edilizi da parte di concessionari o altri aventi titolo sono soggetti al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dal D.P.R. 380/01 T.U. sull'edilizia e all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire – D.I.A. – S.C.I.A. ecc.), qualora dovuto in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;
 - b) gli interventi edilizi da parte di privati, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della ditta assuntrice dei lavori del direttore dei lavori qualora individuati.
- 2) Sono sempre ammessi, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale gli interventi in regime di attività edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/01, nonché le attività di riparazione, lucidatura dei rivestimenti, posa di croci e/o arredi religiosi, apertura /chiusura tombe ecc., specificando, la ditta incaricata nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 3) Per l'esecuzione dei lavori di cui ai punti 1 e 2, verrà richiesto un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 4) Qualsiasi lavoro, in ogni caso, dovrà essere eseguito nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Art. 76. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono concessionati in base alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente, osservate le prescrizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Le sepolture private non debbono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 6) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 77. Responsabilità – Recinzione aree – Materiali di scavo

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 3) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Servizi cimiteriali.
- 4) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Per l'eventuale terreno apportato nella struttura cimiteriale o trasportato al di fuori di essa si deve rispettare quanto indicato nella legge 98/2013 e smi (terre e rocce da scavo)

Art. 78. Introduzione e deposito di materiali – Orario di lavoro

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, sui viali di larghezza adeguata e secondo gli orari di apertura al pubblico del cimitero.
- 2) La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario allo scarico delle opere in marmo, arredi ecc.... e dei materiali necessari per la posa in opera delle stesse. Terminato lo scarico il veicolo deve essere portato fuori dal cimitero.
- 3) L'ufficio Servizi Cimiteriali, a suo insindacabile giudizio per esigenze di ordine e tutela degli utenti, può vietare, in ogni momento, alle ditte esecutrici di lavori cimiteriali l'entrata in cimitero di furgoni, autocarri ecc. ... Le stesse quindi dovranno utilizzare per entrare nel cimitero, appositi carrelli a norma di legge.
- 4) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 5) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 6) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche debitamente autorizzate.
- 7) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
- 8) L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura dei cimiteri.

Art. 79. Vigilanza

- 1) Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale incaricato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari o per collettività.

Art. 80. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1) Nel periodo dal 28 Ottobre al 04 Novembre di ogni anno, non è autorizzato l'inizio di nessun lavoro presso il cimitero da parte di operatori privati e quelli in corso devono essere sospesi con l'obbligo di recintare l'area di intervento. Si dovranno inoltre smontare armature e ponteggi al fine di non arrecare intralcio o disagio all'utenza.

Art. 81. Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
- 2) E' tenuto inoltre a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;
 - e) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dalla normativa vigente, provvedere alle sepolture ed alle tumulazioni delle salme;
 - f) eseguire esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - g) curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di tutto il cimitero;
 - h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, alla manutenzione del verde all'interno ed all'esterno del cimitero, ecc.;
 - i) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

d) trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

Art. 82. Obblighi del Comune o del gestore

- 1) Nel caso di affidamento dei servizi cimiteriali a terzi (gestore), è dovere del personale dipendente della Ditta appaltatrice di adoperarsi nel migliore dei modi e con opportuna perizia affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri esistenti, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danni di qualsiasi genere.
- 2) Se durante l'esecuzione di servizi cimiteriali o eventuali lavori di manutenzione, la ditta appaltatrice causa danni a persone e/o cose, sarà ritenuta la sola ed unica responsabile e dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle opere danneggiate e/o all'indennizzo del danno subito.
- 3) L'amministrazione comunale si impegna affinché all'utente danneggiato dalla ditta appaltatrice sia garantito il risarcimento del danno subito o il ripristino dell'opera danneggiata.
- 4) Il Comune o il Gestore non risponde della sottrazione da parte di ignoti di ornamenti, oggetti vari, fiori ecc..., deposti sulle tombe e sepolture in genere.
- 5) Al Comune spetta unicamente il compito di:
 - a) riporto del terreno idoneo lungo i camminamenti esterni alla tomba;
 - b) riporto di terreno idoneo sopra la sepoltura.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 83. Attività funebre

- 1) L'attività funebre è esercitata dalle imprese secondo le modalità indicate all'art. 5 della L.R. 18/2010.
- 2) Le imprese di onoranze funebri devono concordare preventivamente con l'Ufficio di Polizia Mortuaria il giorno e l'ora del servizio funebre, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Trasporti.

Art. 84. Divieti

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordi o di corruzione;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 85. Mappa

- 1) Presso l'Ufficio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici, salvo una stampa annuale.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura dei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 86. Annotazioni di mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto e dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario e dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 87. Scadenzario delle concessioni

- 1) Effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del Servizio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88. Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., in nome e per conto di tutti gli interessati aventi titolo, deve documentarne l'effettivo consenso.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione comunale e l'ufficio di Polizia Mortuaria si intenderanno e resteranno estranei all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 4) Il pagamento delle tariffe spetta ai parenti del defunto a partire dal grado più prossimo, in termini di solidarietà, se sono più di uno. L'amministrazione potrà rivolgersi per ottenere il

pagamento anche ad uno soltanto di essi il quale potrà vantare diritto di rivalsa nei confronti di tutti gli altri.

Art. 89. Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

- 1) Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione decadenza e revoca, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Servizio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 90. Sanzioni

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 91. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 3) Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 92. Disposizione finale

- 1) Il presente Regolamento abroga il Regolamento di Polizia Mortuaria adottato dal Consiglio Comunale con atto 29/11/1954, n. 235, prot. n. 26674 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003) e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del

9.3.2010). DGRV n. 433 del 4/4/2014. DGRV n.982 del 17/6/2014. DGRV 1909 del 27/7/2010. DRGV N.1807 del 29/11/2011.